



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/11 DEL 18.4.2006

**Oggetto: L.R. 7.12.2005, n. 21 – Istituzione Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente e modalità e procedure di accertamento periodico della permanenza dei requisiti per lo svolgimento di detta attività.**

L'Assessore dei Trasporti rammenta alla Giunta che la legge regionale 7 dicembre 2005, n° 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) negli articoli dal 32 al 39, regola gli adempimenti discendenti dalla legge 11 agosto 2003, n° 218, concernente l'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente.

In proposito va preliminarmente tenuto presente che, in dipendenza del carattere di libera iniziativa economica riconosciuto dalla legge 218/03 all'attività in discorso, la stessa è assoggettata ad un regime meramente autorizzativo di ambito regionale e non più ai regolamenti comunali e al relativo contingentamento del numero delle licenze. Per il passaggio dal vecchio al nuovo regime si rende necessario definire le procedure di attuazione delle norme contenute nella legge 218/03 relativamente ai seguenti punti:

- a) istituzione del Registro regionale delle imprese autorizzate;
- b) definizione delle modalità e procedure per l'accertamento periodico del permanere dei requisiti che hanno giustificato lo stesso rilascio;
- c) determinazione della misura delle sanzioni a carico delle stesse imprese in presenza di infrazioni.

La legge regionale 21/05 citata in apertura, nel seguito indicata come "legge", ha già esaurientemente statuito per ciò che riguarda il punto c) mentre con l'articolo 33 e il comma 4 dell'articolo 32 ha dato mandato alla Giunta di deliberare rispettivamente sugli adempimenti relativi ai punti a) e b).

La presente proposta riguarda pertanto entrambi i punti appena detti.



Per ciò che concerne l'istituzione del Registro regionale delle imprese autorizzate, di cui al punto a), l'Assessore propone l'adozione delle seguenti modalità:

1. il Registro è costituito dal complesso della documentazione concernente ciascuna delle imprese che, avendone fatto istanza e possedendo i requisiti, hanno conseguito l'autorizzazione ad esercitare l'attività;
2. esso è sintetizzato in un repertorio, su supporto sia cartaceo che informatico, contenente l'elenco delle imprese autorizzate, e pertanto in esso iscritte, ordinate e numerate secondo la progressione di rilascio delle autorizzazioni;
3. nel repertorio sono riportati i dati essenziali atti ad individuare ciascuna impresa, e cioè denominazione, rappresentante e sede legale, partita IVA, numero degli autobus per i quali essa è stata autorizzata;
4. il Direttore del Servizio della Mobilità è l'autorità competente alla tenuta e conservazione del Registro;
5. per poter essere iscritte al Registro le imprese interessate devono avanzare apposita istanza corredata della documentazione indicata ai commi 2 e 3 dell'articolo 32 della legge, integrata dalla dimostrazione del possesso del requisito della idoneità finanziaria secondo il D.L.vo 395/2000 e relativo Regolamento, nonché dalla dichiarazione del titolo di disponibilità degli autobus secondo il comma 5 dell'articolo 2 della L 218/2003;
6. la predetta documentazione, salvo i casi in cui il Servizio della Mobilità ritenga motivatamente necessari supplementi istruttori, dà direttamente luogo al rilascio dell'autorizzazione;
7. l'autorizzazione è riportata in un documento cartaceo contenente i dati identificativi dell'impresa autorizzata, desunti dal Registro, e il numero degli autobus per i quali la stessa è stata autorizzata;
8. per consentire l'immatricolazione di ciascuno degli autobus autorizzati, il Servizio della Mobilità rilascerà apposito nulla osta che sostituisce, in dipendenza del nuovo regime autorizzativo, della licenza comunale d'esercizio di cui al comma 3 dell'articolo 85 del D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285, Codice della Strada.



Passando quindi all'accertamento periodico di cui alla sopra indicata lettera b), e da cui dipende la persistenza di validità dell'autorizzazione, l'Assessore propone che esso si fondi sulle seguenti modalità:

1. conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 della legge, l'accertamento periodico ha frequenza annuale, con decorrenza dall'anno 2007;
2. ai fini di detto accertamento, e del mantenimento dell'iscrizione nel Registro di cui alla precedente lettera b), le imprese autorizzate, entro il 28 febbraio di ogni anno a decorrere dall'anno 2007, producono al Servizio della Mobilità una dichiarazione sostitutiva di notorietà da cui risulti il mantenimento di tutti i requisiti posti a base del rilascio dell'autorizzazione;
3. ferma la sua facoltà di richiedere ogni integrazione documentale che si renda necessaria per la verifica, il Servizio della Mobilità effettuerà comunque il controllo analitico su un campione di almeno il 10% delle imprese;
4. nel caso in cui l'accertamento evidenzi la perdita totale o parziale di un o più dei requisiti, il Servizio della Mobilità assumerà gli opportuni provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione rilasciata fino al ripristino dei requisiti stessi.

L'Assessore evidenzia poi che, indipendentemente dall'accertamento periodico ora detto, le imprese autorizzate devono essere, costantemente, in possesso dei requisiti di accesso alla professione previsti dal D.L.vo 395/2000. Pertanto, in caso di eventuale sopravvenuta perdita, della onorabilità, della capacità finanziaria o della idoneità professionale trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori rispettivamente previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 19 del citato D.L.vo.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Trasporti, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità,

#### **DELIBERA**

di approvare, in conformità a quanto esposto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  
DEL

- a) l'istituzione del Registro delle imprese autorizzate ad esercitare l'attività di trasporto su strada di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e le relative procedure di gestione e conservazione;
- b) le modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti in capo alle imprese autorizzate;
- c) di individuare nel Direttore del Servizio della Mobilità l'autorità preposta alla istituzione e alla conservazione del Registro.
- d) di dare mandato al Direttore del Servizio della Mobilità ad assumere il provvedimento attuativo della presente deliberazione.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru